

**Sentenza Tribunale di Roma 12 aprile 2006, n. 8712**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
SEZIONE SECONDA

in persona del giudice unico dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72070 del R.G.A.C.C. dell'anno 2004,  
mediante lettura del dispositivo ex art. 281 *sexies* cpc

TRA

XXXXXX, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore XXXXXX  
ATTORI

E

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo XXXXXXX  
CONVENUTI

rilevato che:

nel corso del giudizio non è emerso alcun fatto nuovo che possa indurre il giudicante a discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio:  
ed invero, dalla CTU è emerso che il minore XXXXX attualmente risulta affetto da «Sindrome di Down (trisomia) con ritardo cognitivo globale»;  
inoltre, rileva il CTU che le ore di sostegno sono quelle di maggior impegno per l'apprendimento e la socializzazione *del* minore in questione ed è, quindi, indispensabile un intervento mirato a lui non solo per mantenere le tappe sin qui faticosamente raggiunte, ma anche per un suo futuro sviluppo;  
peraltro, osserva sempre il CTU come le attuali nove ore, divise variamente in nove giorni, sono utili ma non sufficienti per tale scopo, perché sono molto meno della metà delle ore quotidiane e spesso bastano solo a rassicurarlo più che a portare avanti e a stabilizzare un cammino evolutivo vero e proprio, mentre, per potergli dare delle possibilità adeguate agli altri e raggiungere un buon livello cognitivo, è indispensabile la presenza dell'insegnante di sostegno per almeno 18 ore settimanali per tutto l'anno scolastico;  
mantenere le ore di sostegno a meno della metà delle ore di presenza in scuola non solo è inutile, ma potrebbe essere dannoso, trattandosi di soggetto ha bisogno di un'attenzione continua per migliorare, l'evoluzione psichica;  
la sottrazione del supporto educativo dell'insegnante di sostegno (o la attribuzione di un numero di ore di sostegno non adeguate alla realizzazione del diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione al minore handicappato) si risolve nella compromissione di un diritto fondamentale della persona, sicché, sussistendo tutte le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, deve essere ordinato in via definitiva all'Amministrazione di assicurare all'alunno XXXXXX il supporto dell'insegnante di

sostegno per almeno diciotto ore settimanali nell'anno scolastico in corso ed anche nei successivi anni scolastici in caso di mancata modifica della diagnosi funzionale; non può trovare, infine, accoglimento la domanda di risarcimento danni essendo del tutto sfornita di prova; alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)- conferma le ordinanze cautelari emesse in data 23.02.05 ed in data 27.09.05;
- b)- dispone che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro *tempore*, (attraverso ogni organo locale competente), assicuri al minore XXXXX, nell'anno scolastico in corso ed anche nei successivi anni scolastici in caso di mancata modifica della diagnosi funzionale, la presenza dell'insegnante di sostegno per almeno diciotto ore settimanali;
- c)- rigetta la domanda di risarcimento danni;
- d)- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 380,00 per spese € 1.700,00 per diritti e € 3,500,00 per onorari.

Roma, 12.04.06

IL CANCELLIERE C1  
*Renata Tipaldi*

IL GIUDICE